



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 5044/2024

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'esatto assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 da parte del Comune di ...omissis...

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 116044 dell'8 ottobre 2024 - avente ad oggetto la pubblicazione dei dati di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 - si rappresenta quanto segue.

L'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 prevede che *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;*
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".*

Con apposite FAQ disponibili sul portale istituzionale, l'Autorità ha chiarito che *"Le amministrazioni pubblicano elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti e non i provvedimenti in quanto tali"* e che *"La norma contenuta nell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 prevede, in particolare, la pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti ivi elencati, non escludendo tuttavia la possibilità di pubblicare altri elenchi di provvedimenti nel rispetto della disciplina della tutela della riservatezza. La pubblicazione va fatta nella sottosezione "dati ulteriori" con un link ad essa nella sottosezione "Provvedimenti". Resta ferma inoltre la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013".*

Da quanto sopra riportato è possibile trarre tre principali indicazioni, che devono orientare, *in primis*, i soggetti responsabili della pubblicazione e, successivamente, il RPCT e l'OIV preposti alle verifiche sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza:

- I. i provvedimenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono solo quelli concernenti gli affidamenti di contratti pubblici e gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 l. n. 241/1990;
- II. i provvedimenti di cui al punto precedente devono essere pubblicati esclusivamente in elenchi e non in versione "integrale";
- III. l'eventuale pubblicazione dei contenuti degli atti di cui al primo punto, l'inserimento negli elenchi di atti non citati dall'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 e/o la pubblicazione integrale di quest'ultimi segue il regime dei "dati ulteriori" di cui all'art. 7 bis, comma 3, d.lgs. cit. (*"Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo*



alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”).

Con particolare riferimento alla pubblicazione di provvedimenti “ulteriori” si precisa che è rimessa alla discrezionalità e alla “sensibilità” di ciascuna amministrazione l’implementazione dei dati da diffondere, tenuto conto, ad esempio, di eventuali istanze di accesso civico generalizzato ricorrenti sul tema.

Tutto ciò premesso, si ritiene che nel caso di specie le modalità di pubblicazione dei provvedimenti adottate dal comune di ...*omissis*... nell’anno 2024 siano funzionali a conseguire un livello di trasparenza più elevato rispetto a quello richiesto dal legislatore. In proposito si rammenta che la pubblicazione di dati e informazioni non obbligatori deve essere effettuata avendo cura di garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di *privacy*. Quanto, invece, alle pubblicazioni riferite alle pregresse annualità, le stesse possono ritenersi conformi al dettato normativo nella misura in cui siano resi disponibili, sotto forma di elenco, tutti i provvedimenti adottati nell’ambito dei contratti pubblici e degli accordi amministrativi. Si condivide, altresì, la scelta di inserire la specificazione dell’oggetto per ciascun atto, fornendo in tal modo al privato cittadino un’informazione “completa” ed agevolandolo nella predisposizione dell’istanza di accesso civico generalizzato volta a conoscerne i contenuti.

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 28 novembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente